

STATUTO

**LUNA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIALE UMBERTO 60

Numero REA: SS - 133516

Codice fiscale: 01900930908

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2005 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Alberto Pisano
Notaio
Via V. Emanuele III, 5
07014 Ozieri
tel fax 0797851062

Allegato "A" al Repertorio n.3368/1715

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel comune di Ozieri la Società Cooperativa denominata "**LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con delibera dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-

	traverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenzia-	
	li ed educativi, ai sensi dell'art. 1 lettera d) della legge	
	n.381/91.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa possiede ex lege i requisiti della mutualità	
	prevalente. In ogni caso a norma dell'articolo 2514 del c.c.	
	si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente	
	e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	

	<u>Articolo 4</u>	
	Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coope-	
	rativa si propone di realizzare nuove occasioni di lavoro per	
	i suoi soci attraverso l'esercizio delle seguenti attività	
	sociali:	
	- assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handi-	
	cap, assistenza scolastica educativa a minori e portatori di	
	handicap, assistenza bambini (compresi i portatori di handi-	
	cap) su scuolabus e mezzi di trasporto in genere;	
	- gestione case protette, centri diurni per anziani, cen-	
	tri sociali polivalenti, case di cura e comunità terapeutiche	
	(riabilitazione di tossicodipendenti e portatori di handicap);	
	- assistenza bambini e portatori di handicap presso piscine	
	comunali e private;	
	- organizzare e gestire servizi infermieristici e di soccorso	
	a pubblici e privati;	
	- gestione e progettazione lavori socialmente utili;	
	- predisposizione di ricerche, studi e progetti nel campo	
	sociale e culturale;	
	- servizi di segretariato sociale a comuni, province, re-	
	gioni, enti pubblici e privati;	
	- organizzare e gestire asili nido, baby-parkings e scuole	
	materne in forma diretta o convenzionata anche con enti pub-	

	blici e gestire ed organizzare altresì strutture residenziali	
	e semiresidenziali per l'infanzia;	
	- organizzare e gestire ludoteche, biblioteche, archivi,	
	videoteche, mediateche, centri informa giovani, laboratori,	
	giardini e centri misti per l'infanzia;	
	- organizzare e gestire centri di aggregazione sociale e o-	
	stelli della gioventù, diretti alla promozione di iniziative	
	ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e	
	di informazione, in particolare configurati come strutture di	
	sostegno e di socializzazione, comprendenti anche attività di	
	ristoro e di segretariato sociale;	
	- organizzare e gestire case di riposo per anziani ed assi-	
	stere gli stessi anche in caso di degenza presso gli ospedali	
	e luoghi di villeggiatura, siano essi pubblici o privati, as-	
	sistenza geriatrica ed infermieristica;	
	- istituire e gestire in forma diretta o mediante convenzio-	
	ne con enti pubblici e privati colonie, terme, centri e sog-	
	giorni ricreativi, sportivi e climatici per l'infanzia, gli	
	anziani e i portatori di handicap;	
	- attività di formazione, animazione e consulenza psicologi-	
	ca e pedagogica e qualsiasi altro intervento attinente	
	all'attività socio-educativa compresi convegni, seminari ed	
	attività di ricerca e di studio;	
	- attività socio-educative, finalizzate alla prevenzione ed	
	al recupero del disagio giovanile: attività di recupero e	

	prevenzione dell'abbandono scolastico, laboratori finalizzati	
	alla socializzazione ed allo sviluppo di specifiche capacità	
	artigianali ed artistiche quali musicali, pittoriche, cerami-	
	stiche, tessili, fotografiche, teatrali, decorative e	
	scultoriche - organizzazione di spettacoli e manifestazioni	
	per minori;	
	- promuovere l'ambito culturale in tutte le sue forme ed	
	espressioni (cultura generale, cultura sarda, educazione per-	
	manente, ecc.) al fine di ridurre lo scarto generazionale e	
	favorire il protagonismo dell'anziano;	
	- Promuovere e gestire corsi di lingua, storia, geografia	
	etc. per extracomunitari al fine di agevolare il loro inseri-	
	mento nella società;	
	- servizi di tutela, promozione e valorizzazione delle cose e	
	dei beni d'interesse artistico e storico;	
	- servizi di vigilanza scolastica e gestione delle mense di	
	enti pubblici e privati. Distribuzione di pasti a domicilio;	
	- servizio di trasporto automobilistico, anche con accompa-	
	gnatore specializzato, per gli utenti che usufruiscono dei	
	servizi offerti dalla cooperativa, nonché organizzare e ge-	
	stire viaggi ricreativo-culturali, con assistente accompagna-	
	tore, per gli anziani, minori, disabili e persone svantaggia-	
	te;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazio-	
	ne professionale per i soci, finanziati dalla C.E.E., dalla	

	Regione, dallo Stato e da altri Enti Pubblici;	
	- organizzare convegni, congressi, seminari relativi alle	
	figure professionali, ai servizi e allo scopo sociale	
	propri della cooperativa; servizio di raccolta, stampa e	
	diffusione degli atti.	
	La società potrà compiere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate.	
	Per le attività sopraindicate, comprese quelle attinenti e/o	
	similari, la cooperativa potrà assumere incarichi e/o appalti	
	da soggetti sia pubblici che privati.	
	Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi	
	sociali, la cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti	
	pubblici e privati per la gestione delle attività sopra elen-	
	cate, chiedere contribuzioni, anticipazioni, conferimenti e	
	prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti	
	di Credito e da Società Finanziarie e da altri enti pubblici	
	e privati.	
	La società cooperativa, tra l'altro, potrà assumere interes-	
	senze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale	
	Inoltre la società cooperativa potrà costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione ed il poten-	
	ziamento aziendale, nonchè programmare piani pluriennali fi-	
	nalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.	

	La cooperativa inoltre curerà la formazione e l'aggiornamento	
	culturale e professionale dei propri soci, usufruendo delle	
	Normative Nazionali, Comunitarie e Regionali vigenti previ-	
	ste in materia e potrà dotarsi di tutti i mezzi e le struttu-	
	re idonee al raggiungimento degli scopi sociali, compiendo	
	tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobilia-	
	ri, commerciali, industriali, ipotecarie e fidejussorie, ne-	
	cessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività comune	
	ed affine a quelle sopra elencate.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

	<u>Articolo 5</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	I soci sono divisi nelle seguenti categorie:	
	-soci cooperatori: che esercitano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	- soci volontari: che prestano la loro attività gratuita-	
	mente esclusivamente per fini di solidarietà, il loro numero	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci;	
	- soci sovventori: quali apportatori di capitale non re-	
	munerato per sostenere gratuitamente l'attività della coope-	
	rativa;	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	<u>Articolo 6</u>	
	Possono far parte della cooperativa soci volontari che pre-	
	stano la loro attività gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro	
	soci.	
	I loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	

	sivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad ec-	
	cezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e malattie professionali.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base dei parametri che saranno stabiliti dalla coopera-	
	tiva sociale per la totalità dei soci.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione	
	o inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	

	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con	
	la compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/forma-	
	tivi per essere ammessi come soci ordinari;	
	d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo d'inseri-	
	mento fissato al momento della sua ammissione.	

	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	<u>Articolo 7</u>	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni le-	

	galmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli art. 39 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b),c),d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contene-	
	re le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-	
	dica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	<u>Articolo 8</u>	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rim-	
	borso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	<u>Articolo 9</u>	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	<u>Articolo 10</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	

	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, en-	
	tro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso. L'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi art. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Coopera-	
	tiva, i recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	<u>Articolo 11</u>	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	

	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o	
	che inseriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio	
	un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo ammini-	
	strativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al ver-	
	samento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo.	
	Contro le deliberazioni di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	<u>Articolo 12</u>	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 39 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	<u>Articolo 13</u>	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett.c), la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilanci dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	

<u>Articolo 14</u>		
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio		
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-		
teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e		
con le modalità di cui al precedente art.13.		
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,		
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di		
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla		
quale risultino gli aventi diritto.		
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla		
data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li		
rappresenterà di fronte alla Cooperativa.		
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi		
2 e 3 del codice civile.		
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Coo-		
perativa subentrano nella partecipazione dei socio deceduto		
previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accer-		
ta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-		
cedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai		
sensi dell'art. 13.		
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un		
rappresentante comune, salvo che i rapporto mutualistico pos-		
sa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per		
causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Co-		
operativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità		

	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	<u>Articolo 15</u>	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dall'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b),c),d), ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei dan-	
	ni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, i socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	<u>Articolo 16</u>	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n° 59.	
	<u>Articolo 17</u>	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di € 25,00.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	10 unità.	
	<u>Articolo 18</u>	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancan-	
	za, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	<u>Articolo 19</u>	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinato con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore al 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci operatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci operatori,	

	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme di soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza di voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	<u>Articolo 20</u>	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	

	to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.	
	<u>Articolo 21</u>	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da quote del valore nominale di € 25,00 (venticinque)	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rap-	
	presentati da quote ciascuna di valore non inferiore né supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Cooperativa.	
	<u>Articolo 22</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire , anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni da ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro	
	di soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per dive-	
	nire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	

	Collegio arbitrale.	
	<u>Articolo 23</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella rela-	
	zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n°	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n° 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limi-	

	te stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le determinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserva divisibile	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	<u>Articolo 24</u>	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla determinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	
	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	· emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	

	caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	<u>Articolo 25</u>	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	<u>Articolo 26</u>	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail oppure diramato	
	per iscritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	

	<u>Articolo 27</u>	
	L'Assemblea.	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presi-	
	dente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	

	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	<u>Articolo 28</u>	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	<u>Articolo 29</u>	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assem-	
	blea.	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	<u>Articolo 30</u>	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti come appresso speci-	
	ficato:	
	da € 1,00 a € 50.000,00 n° 1 voto;	
	da € 50.001,00 a € 100.000,00 n° 2 voti;	
	da € 100.001,00 a € 200.000,00 n° 3 voti;	
	da € 200.001,00 a € 300.000,00 n° 4 voti;	
	oltre € 300.000,00 n° 5 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto di voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un so-	

	cio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	<u>Articolo 31</u>	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	<u>Articolo 32</u>	
	La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Ammi-	
	nistratore unico o da un Consiglio di Amministrazione compo-	
	sto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5	
	(cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori,	

	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Pre-	
	sidente.	
	<u>Articolo 33</u>	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclu-	
	si solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal pre-	
	sente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	

	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	<u>Articolo 34</u>	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta da Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	<u>Articolo 35</u>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nomi-	
	nato, i quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	

	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	<u>Articolo 36</u>	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	<u>Articolo 37</u>	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare direttori gene-	
	rali, Istitutori, e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	

	<u>Articolo 38</u>	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatori per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale ei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	<u>Articolo 39</u>	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	

	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sinda-	
	ci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Confcooperative da parte dei nuovi so-	
	ci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministrato-	
	re, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa ade-	
	sione alla clausola di cui al comma precedente.	
	<u>Articolo 40</u>	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per controversie di valore inferiore ad € 100mila.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Conf-	
	cooperative.	

	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D. Lgs. n° 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35,	
	comma 2, D. Lgs. n° 5703, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre un C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	<u>Articolo 41</u>	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	

	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando	
	lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	<u>Articolo 42</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	<u>Articolo 43</u>	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 23, lett. C);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	<u>Articolo 44</u>	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	

	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	<u>Articolo 45</u>	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	<u>Articolo 46</u>	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.to ANTONIO MARIA PIETRO CANTARA	
	F.to ALBERTO PISANO Notaio	
	Io sottoscritto Dottor ALBERTO PISANO, Notaio in OZIERI, i-	
	scritto a Ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti	
	di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presen-	
	te copia e i suoi allegati su supporto informatico è conforme	
	all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi	
	dell' 3° comma dell'art. 20 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che	
	si trasmette ad uso del Registro Imprese.	